

CCNL AUTO FERROTRANVIARI

Risarcimento danni

Ai sensi e per gli effetti di cui art. 1, co. 2 della 12 luglio 1988, n. 270, l'art. 38 del Regolamento all. A al R.D. 148/1931 è abrogato e sostituito dalla seguente norma contrattuale.

“ Il dipendente è responsabile di tutto il materiale che riceve in consegna, dei valori e del mezzo affidatogli, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni ad esso imputabili, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore.

L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti praticando trattenute ricali sul loro stipendio o paga nella misura del 10% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.

I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore, non appena venuti a conoscenza dell'azienda, e valutati in contraddittorio.

I danni il cui importo ammonti sino a € 10.000, sono addebitabili al dipendente nelle seguenti misure:

- 100% per i primi € 5.000 e, in aggiunta, il 50% per importi compresi tra € 5.001 a € 10.000.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, a livello aziendale sono concordate forme assicurative con il concorso economico dei lavoratori per danni superiori ad € 10.000”.

Sono comunque fatti salvi gli accordi aziendali in materia vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo.